



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio

aprile 2015

numero

2



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio

Numero 2 aprile 2015

La serie Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.

La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità; la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Comitato editoriale:

ALFREDO TIDU, GIOVANNI CASTALDI, MARCO LIPPI, PAOLO PINOTTI

Il Quaderno è stato curato da:

**CATELLO CRISCUOLO, MARIA BENEDETTA BASTIONI, MICHELE AMANDOLAGINE,
KATIA BUCAIONI, STEFANIA IACOBELLI, CARMINE CARRELLA, STEFANIA SANTORO,
MARIA COLONNELLO, SIMONE PACE, FABRIZIO GIALLOMBARDO**

© Banca d'Italia, 2015

**Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia**

Direttore responsabile
Claudio Clemente

Per la pubblicazione cartacea:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013
Per la pubblicazione telematica:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

ISSN 2283-3498 (stampa)
ISSN 2283-6977 (online)

Tutti i diritti riservati.
È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Stampato nel mese di aprile 2015
presso la Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

Indice

Presentazione	5
Sezione prima – Casi ricorrenti	7
1 - Sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori	9
2 - Interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di <i>asset</i>	12
3 - Operatività di “compro-oro” connessa ad acquisto di polizze pegno.....	15
4 - False fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi	19
5 - Rientro di fondi dall'estero mediante prelievi di contante su carte di credito	23
6 - Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni.....	26
7 - Frode carosello nel commercio di prodotti informatici.....	29
Sezione seconda – Casi emergenti	33
1 - Operatività sospetta di una Onlus	35
2 - Uso improprio di <i>trust</i>	38
3 - Cessioni di rami d'azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale	42
4 - Operatività preordinata a possibili finalità corruttive.....	46
5 - Uso di contratti di affitto di ramo d'azienda per finalità dissimulatorie.....	49
6 - Distrazione di fondi all'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi.....	52
7 - Possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta	55

Presentazione

Il presente Quaderno raccoglie su base sistematizzata una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell'attività di analisi finanziaria condotta dal 2008, anno di istituzione dell'Unità, ad oggi.

La pubblicazione, che descrive fattispecie molto diverse tra loro in termini di complessità e rilevanza economica, si propone di fornire ai destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette uno strumento informativo pratico e di agevole consultazione, suscettibile di aggiornamento nel tempo.

L'elaborazione e la diffusione di casistiche rappresenta un'iniziativa analoga a quelle adottate da altre FIU e dai principali organismi internazionali coinvolti nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio. Si tratta di un ulteriore strumento, ovviamente tutt'altro che esaustivo, che si affianca a quelli già previsti dalla normativa nazionale – indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo – finalizzati a supportare i segnalanti nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nel Quaderno vengono esemplificati gli elementi portanti e ricorrenti di casi individuati nel corso di distinte, ma interconnesse, attività della UIF: l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, le ispezioni, la collaborazione con l'Autorità giudiziaria, la collaborazione internazionale con FIU estere.

Nella descrizione di ogni caso vengono riportati gli elementi caratterizzanti l'operatività e viene rappresentato sinteticamente il percorso effettuato dalla UIF per accertare origine e destinazione dei fondi. Ogni caso è accompagnato da una rappresentazione grafica, con l'obiettivo di agevolare la comprensione mediante la ricostruzione delle dinamiche dei flussi finanziari, dell'operatività complessiva e delle correlazioni tra i soggetti coinvolti.

Nel rispetto dei presidi di riservatezza e confidenzialità che caratterizzano l'intera attività della UIF, i casi pubblicati sono stati opportunamente adattati ed epurati da ogni elemento identificativo che consentisse di ricollegarli alla vicenda che li ha ispirati.

La pubblicazione si articola in due sezioni. La prima, denominata "Casi ricorrenti", pone all'attenzione del lettore quelle tipologie di comportamento finanziario anomalo rilevate frequentemente nel corso delle attività istituzionali dell'Unità. La seconda, denominata "Casi emergenti", comprende invece fattispecie che, pur essendo numericamente meno consistenti delle prime, presentano elementi innovativi sotto il profilo della modalità di condotta anomala. Esempio è, in tal

senso, l'utilizzo di strumenti finanziari complessi o lo sfruttamento a fini illeciti di elementi di vulnerabilità o di vuoti normativi in particolari settori produttivi o finanziari. Nei casi illustrati, emerge la capacità della criminalità di utilizzare sofisticate costruzioni giuridiche e finanziarie e di introdurre continue variazioni per occultare la provenienza illecita dei fondi. Tuttavia, come è stato spesso rilevato, le tecniche di base adottate nelle diverse manifestazioni del riciclaggio sono frequentemente riconducibili a un numero limitato di strumenti: movimentazione di contante, utilizzo come schermo di società di comodo o di altre entità giuridiche, distorsione o simulazione di operazioni finanziarie o di transazioni commerciali; in tale ambito le false fatturazioni continuano a essere uno strumento fondamentale, al quale, attraverso i casi illustrati, viene dedicata particolare attenzione.

Sotto un profilo generale, la rassegna conferma l'importanza della qualità delle informazioni fornite dai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva: una rappresentazione completa e articolata delle operazioni segnalate, accompagnata da una accurata valutazione dei motivi di sospetto da parte del segnalante, pone la UIF in grado d'intercettare tempestivamente possibili attività illecite, contribuendo a orientare efficacemente le analisi su fattispecie meritevoli di approfondimento.

La pubblicazione si pone nel solco di altre iniziative di divulgazione, avviate dall'Unità, volte a rispondere alla crescente domanda di conoscenza dei meccanismi sempre più complessi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nella descrizione dei casi si è tentato di adottare un linguaggio semplice, il più possibile comprensibile anche a chi non fosse particolarmente esperto nel settore, essendo la pubblicazione rivolta, oltre che ai segnalanti, anche a tutti gli interessati ad approfondire la materia.

Mi auguro che questa iniziativa, accrescendo la conoscenza delle modalità attraverso le quali le attività illegali possono inquinare il sistema economico, contribuisca a migliorare i livelli di attenzione e di presidio degli operatori. Una sempre più intensa collaborazione da parte dei destinatari degli obblighi segnalatici sarà preziosa perché l'Unità, anche con l'aggiornamento e l'affinamento di queste casistiche, possa svolgere in maniera sempre più efficace le proprie funzioni istituzionali di prevenzione e contrasto dell'utilizzo dei proventi illeciti nel nostro Paese.

Il Direttore

Claudio Clemente

Sezione prima

Casi ricorrenti

1 - Sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori

Abstract

Il conto corrente intestato a un imprenditore edile viene frequentemente accreditato con operazioni di versamento di contante. Presso la medesima filiale si riscontrano, contestualmente, addebiti per prelevamento di contante su conti correnti intestati a due società apparentemente prive di collegamenti soggettivi con il citato imprenditore. Dagli accertamenti è emerso che le operazioni descritte erano volte alla restituzione di anticipi di liquidità effettuati dall'imprenditore alle due società in stato di difficoltà finanziaria. L'operatività rilevata, posta in essere con l'obiettivo di aggirare le norme che limitano il trasferimento di contante tra privati, può risultare altresì connessa a fattispecie di usura.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, imprenditore attivo nel settore edile, titolare di ingenti disponibilità finanziarie;
- Sig. Caio, amministratore e socio di maggioranza delle società Alfa e Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa e Beta, società attive nel noleggio di macchinari per l'edilizia, riconducibili al sig. Caio e da lui amministrare.

Il caso

Il caso trae origine da una consistente operatività in contanti a valere su un rapporto di conto corrente personale intestato al sig. Tizio, facoltoso imprenditore edile. In particolare, tale rapporto risultava alimentato da frequenti versamenti di denaro contante, di ammontare spesso rilevante.

L'analisi finanziaria condotta ha fatto emergere che le operazioni in questione erano in realtà effettuate in "contante virtuale", vale a dire senza dar luogo a un'effettiva movimentazione di banconote. Allo scopo di risalire alle origini della provvista utilizzata per compiere tali versamenti, è stata sottoposta ad esame l'intera operatività della filiale di radicamento del conto.

Si è così avuto modo di rilevare che, in concomitanza dei versamenti di contante sul conto del sig. Tizio, erano effettuate operazioni di prelevamento, di ammontare spesso corrispondente, disposte a valere sui conti correnti intestati ad Alfa e Beta, società amministrare dal sig. Caio e attive in un settore contiguo a quello delle imprese del sig. Tizio.

Per ogni operazione di versamento di contante registrata sul conto del sig. Tizio si riscontrava, in pari data, un'operazione di prelevamento, di importo uguale o leggermente superiore, disposta sui rapporti di Alfa o di Beta, anch'essa avvenuta in "contante virtuale".

Allo scopo di verificare la presenza effettiva di un nesso tra le disponibilità prelevate dai conti di Alfa e di Beta e quelle versate sul conto del sig. Tizio si è provveduto, per un campione di operazioni della specie, a esaminare la documentazione contabile delle corrispondenti giornate.

Tale verifica ha evidenziato che le operazioni di prelevamento e di versamento venivano regolarmente poste in essere presso la stessa cassa e a distanza di pochi minuti le une dalle altre, confermando, così, che esse erano preordinate alla realizzazione di veri e propri trasferimenti di fondi dai conti delle società Alfa e Beta a quello del sig. Tizio, processati, peraltro, con modalità tali da ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Con l'obiettivo di risalire alle ragioni di tali trasferimenti, è stata passata in rassegna la restante operatività dei soggetti coinvolti in tale schema rilevando, a nome del sig. Caio, numerosi incassi di assegni allo sportello. L'esame dei titoli in questione ha evidenziato che essi risultavano tratti, per la quasi totalità, a valere sul conto del sig. Tizio.


Sui conti delle società Alfa e Beta, a fronte delle descritte operazioni di prelevamento di contante finalizzate al trasferimento di fondi al sig. Tizio, si registravano versamenti di assegni fuori piazza, verosimilmente riconducibili al regolamento di prestazioni commerciali.

L'esame approfondito della movimentazione posta in essere dai soggetti citati ha consentito di ricostruire il seguente quadro:

- il sig. Caio versava sui conti delle società Alfa e Beta, da lui amministrati, assegni fuori piazza a titolo di pagamento di lavori svolti;
- allo scopo di garantirgli immediata liquidità, il sig. Tizio, titolare di un conto corrente presso la medesima filiale, traeva assegni a suo nome che il sig. Caio incassava in contanti, utilizzandoli, verosimilmente, per la gestione delle spese correnti;
- al maturare delle disponibilità degli assegni fuori piazza versati sui conti di Alfa e Beta, il sig. Caio disponeva su tali rapporti i prelevamenti di contante che veniva contestualmente versato, con le modalità descritte, sul conto del sig. Tizio, a titolo di restituzione delle somme da lui anticipate.

La situazione di grave difficoltà finanziaria in cui versavano le società Alfa e Beta - rilevabile dai dati di centrale rischi e dai numerosi protesti elevati a loro nome - insieme al confronto tra il volume delle somme trasferite dal sig. Tizio al sig. Caio e il flusso dei fondi prelevati dai conti di Alfa e di Beta e destinati a quello del sig. Tizio, non consente di escludere che la predetta operatività sia riconducibile a fenomeni di usura.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

- Situazione di difficoltà economico-finanziaria del cliente;
- Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità, tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti;
- Ingente ricorso all'operatività per cassa (nella fattispecie, incasso in contanti di assegni) da parte di soggetto titolare di rapporti in essere presso la medesima filiale.

2 - Interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di *asset*

Abstract

L'acquisto di quote di fondi gestiti da una Sgr e riservati a investitori qualificati viene effettuato da persone fisiche che si avvalgono dell'interposizione di un veicolo di cartolarizzazione, avente sede in un Paese UE. La società di cartolarizzazione sembrerebbe pertanto utilizzata come strumento per schermare il titolare effettivo delle stesse quote.

Analoga operatività è posta in essere tramite società assicurativa, avente sede nel medesimo Paese UE, che acquista quote di fondi della stessa Sgr e conferisce le stesse in polizze di tipo *unit linked*¹ sottoscritte da persona fisica.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sigg.ri Tizio e Caio, cedenti le quote di fondi gestiti dalla Sgr Alfa;
- Sigg.ri Sempronio e Mevio, sottoscrittori di titoli emessi dalla società di cartolarizzazione Gamma;
- Sig. Filano, contraente di polizze della società di assicurazione Delta.

Persone giuridiche:

- Alfa, società di gestione collettiva del risparmio (Sgr), controllata da Beta;
- Beta, società *holding* con sede in Paese UE;
- Gamma, società di cartolarizzazione avente sede nello stesso Paese UE della società Beta e socia della stessa società Beta;
- Delta, società di assicurazione avente sede nello stesso Paese UE delle società Beta e Gamma.

¹ Polizze assicurative *unit linked*: particolari prodotti delle assicurazioni del ramo vita (capitale differito o rendita differita) in cui le prestazioni assicurative sono espresse in numero di "parti" o "quote" di un sottostante, denominato *unit*. (Dizionario Economia e Finanza Treccani, www.treccani.it).

Il caso

Il caso coinvolge una società di gestione collettiva del risparmio (Alfa), controllata dalla *holding* Beta, con sede in Paese UE ed esercente l'attività prevalente di gestione di fondi di *private equity*² di tipo chiuso, riservati a investitori qualificati.

L'esame dei trasferimenti a titolo oneroso di quote dei fondi gestiti da Alfa ha fatto emergere l'operatività posta in essere dalla società di cartolarizzazione³ Gamma, con sede nel medesimo Paese UE e già socia della suddetta *holding* Beta.

La società Gamma acquistava quote di fondi gestiti da Alfa, cedute dai precedenti titolari - sigg.ri Tizio e Caio - per un valore nominale complessivo di circa 3 milioni di euro.

Gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere che gli acquisti delle quote di fondi erano stati finanziati da persone fisiche (sigg.ri Sempronio e Mevio) tramite la sottoscrizione di titoli emessi dalla società Gamma⁴.

In tal modo la società Gamma assumeva, di fatto, un ruolo di interposizione nei confronti di terzi investitori sui quali ricadeva il rischio dell'investimento nei fondi promossi da Alfa.

L'attività svolta dalla società Gamma, che era solo formalmente titolare delle quote di fondi, si prestava quindi ad essere utilizzata strumentalmente per consentire a potenziali investitori l'acquisto delle medesime quote. Essa, infatti, permetteva di detenere la proprietà di *asset* in modo dissimulato o di realizzare operazioni (come quelle di sottoscrizione dei fondi della società Alfa) anche a soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa per essere classificati come "investitori qualificati".

Dagli ulteriori approfondimenti condotti si è rilevata un'operatività analoga posta in essere da Delta, società *leader* nel settore delle polizze di assicurazione sulla vita (tra cui quelle *unit-linked*), anch'essa avente sede nel medesimo Paese UE. Tale società aveva acquistato quote di fondi della Alfa, per un valore nominale di 1,5 milioni di euro, che erano state poi oggetto di conferimento in una polizza assicurativa emessa dalla stessa società Delta. Anche in tale ipotesi Delta risultava solo formalmente titolare di quote di fondi della Alfa, mentre reale beneficiario dell'investimento era il contraente della polizza assicurativa (sig. Filano), in quanto il rendimento e il valore della polizza dipendevano unicamente dall'andamento dell'attività sottostante (quote di fondi di Alfa).

² *Private equity*: operazione finanziaria di medio-lungo termine, posta in essere da investitori specializzati e finalizzata ad apportare capitale di rischio in una società (detta *target*), generalmente non quotata, in base a una valutazione positiva della sua attitudine alla crescita. Tecnicamente può realizzarsi mediante l'assunzione di una partecipazione (di maggioranza o qualificata) al capitale, ovvero attraverso l'erogazione di prestiti destinati ad essere convertiti in mezzi propri, in misura tale da garantire comunque all'investitore l'assunzione di un ruolo attivo nella gestione. (Enciclopedia *on line* Treccani, www.treccani.it).


³ Cartolarizzazione: operazione finanziaria consistente nella cessione di crediti o di altre attività non negoziabili, ma suscettibili di generare flussi di cassa pluriennali, e nella loro contestuale conversione in titoli negoziabili sui mercati regolamentati. Nella sua concezione più moderna, la cartolarizzazione deriva dall'analogo istituto della *securitization*, già diffuso nel mondo anglosassone per la negoziazione dei mutui edilizi e dei finanziamenti assegnati ai titolari di carte di credito. (Enciclopedia *on line* Treccani, www.treccani.it).

⁴ Tale fattispecie risulta consentita dal regime giuridico applicabile alla medesima società, il quale prevede che la stessa venga a sua volta finanziata tramite l'emissione di valori mobiliari con un rendimento determinato dal reddito generato dalle stesse attività cartolarizzate (le quote di fondi).

Le analisi eseguite hanno rilevato che le polizze vita *unit linked* possono essere utilizzate per garantire un'intestazione sostanzialmente fiduciaria di attività già detenute dai sottoscrittori delle polizze, con finalità di mera dissimulazione dell'effettiva proprietà; ciò anche in ragione del particolare regime giuridico delle polizze in questione che, dal punto di vista civilistico, non sono pignorabili né sequestrabili⁵ (cfr. schema 2).

In generale, la possibile interposizione di un intermediario, sia esso una società di cartolarizzazione ovvero una compagnia di assicurazione, in fattispecie complesse caratterizzate da trasferimenti successivi di attività patrimoniali (ad es. le quote di un fondo comune di investimento chiuso) deve essere tenuta in considerazione da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, anche alla luce del rischio che l'operatività posta in essere sia finalizzata a nascondere la titolarità effettiva degli *asset* trasferiti.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

- Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l'interposizione di intermediario non residente (società di cartolarizzazione o compagnia di assicurazione) finalizzata a schermare il titolare effettivo degli investimenti.

⁵ Ai sensi dell'articolo 1923 c.c. "le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare".

3 - Operatività di “compro-oro” connessa ad acquisto di polizze pegno

Abstract

Una impresa individuale, operante nel settore dei compro-oro, preleva integralmente in contanti le disponibilità presenti sui propri rapporti bancari e le utilizza, oltre che per l’acquisto di gioielli usati ceduti dalla clientela, per riscattare polizze pegno su preziosi intestate a terzi soggetti, con possibili violazioni di norme sanzionate penalmente.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Caio, titolare della ditta individuale Alfa;
- Sigg.ri Tizio e Sempronio, legati da rapporti di parentela al Sig. Caio.

Persone giuridiche:

- Beta, società operante nel commercio all’ingrosso di materiali non ferrosi, iscritta all’elenco degli operatori professionali in oro;
- Gamma, banca esercente l’attività di credito su pegno.

Altri:

- Alfa, impresa individuale attiva nel settore dei compro-oro.

Il caso

Il caso trae origine da ingenti prelievi di contante effettuati in un ristretto intervallo temporale a valere sul conto di Alfa, da parte dei delegati sig. Caio e sig. Tizio. Contestualmente, presso la banca Gamma, il sig. Caio e il sig. Sempronio (che ha dichiarato di operare per conto della impresa Alfa), hanno riscattato numerose polizze di credito su pegno⁶, in precedenza emesse dalla medesima banca in capo a terzi soggetti.

Dall’analisi effettuata si è riscontrato che il rapporto di Alfa veniva alimentato da bonifici per un ingente importo complessivo nell’arco di un anno, disposti dall’operatore professionale in oro Beta e recanti causali attinenti l’acquisto di partite di oro usato. Gran parte della provvista è stata oggetto

⁶ Il credito su pegno è una forma di finanziamento a breve termine concesso da un istituto di credito a fronte della consegna di determinati beni mobili (oggetti preziosi, oro, argento, diamanti, orologi, ecc.) che vengono stimati secondo il loro valore commerciale. Tale operazione prevede il rilascio in favore del cliente di una Polizza di Pegno (art. 10 della Legge n. 745/1938), ovvero un titolo al portatore dove sono descritte le caratteristiche del bene mobile oggetto di pegno, le condizioni e l’ammontare del finanziamento, il valore attribuito al bene e le date di costituzione e di scadenza del prestito.

di frequenti prelievi di contante oltre che di numerose ricariche di carte prepagate intestate a Caio, Tizio e Sempronio, successivamente utilizzate anch'esse per effettuare prelievi di contante.

Presso la banca Gamma, in un arco temporale di 24 mesi, sono stati riscontrati numerosi riscatti, da parte di Caio e Sempronio, relativi a polizze pegno sottoscritte inizialmente da terze persone, per un controvalore complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro.

Lo schema finanziario descritto è stato frequentemente riscontrato nell'operatività svolta dai compro-oro: i rapporti bancari di tali aziende sono solitamente alimentati da bonifici disposti da operatori professionali in oro e recanti causali attinenti l'acquisto di gioielli usati; in uscita, invece, si registrano ingenti e numerosi prelievi di contante che, sebbene giustificati dagli esercenti come necessari ad acquistare i preziosi usati ceduti da privati cittadini, lasciano ipotizzare il perfezionamento di transazioni in contanti fra privati per importi superiori ai limiti previsti dalla normativa (art. 49 D.Lgs. n. 231/2007).


Un ulteriore elemento riscontrato nel caso specifico riguarda i numerosi riscatti di polizze di credito su pegno effettuati da soggetti diversi dagli originari sottoscrittori. Più in generale tale operatività potrebbe essere posta in essere da titolari/dipendenti di negozi compro-oro che acquistano le polizze pegno da clienti privati: il negozio lucrerebbe sul differenziale tra l'importo del riscatto da pagare ed il valore di mercato del prezioso⁷, mentre il cliente, rinunciando alla possibilità di riscattare il bene in pegno, otterrebbe liquidità immediata.

Tale schema operativo sembrerebbe porsi in contrasto con le disposizioni normative di settore che vietano espressamente l'acquisto in modo abituale di polizze pegno prevedendo, per le violazioni, apposite sanzioni pecunarie⁸.

⁷ Il Regio Decreto n. 1279/1939, attuativo della Legge n. 745/1938, stabilisce inoltre che l'importo del finanziamento deve essere commisurato al valore stimato e non può comunque superare i 4/5 del valore per gli oggetti preziosi e i 2/3 del valore per gli altri oggetti (art. 39).

⁸ L'art. 31 della Legge n. 745/1938 prevede che *“È vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratorio previsto dalla presente legge, nonché concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art. 705 del codice penale”*.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (24/08/2010)

- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi;
- Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente;
- Ripetuta presentazione di polizze di pegno da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente;
- Utilizzo di carte di pagamento per prelievi in contante con sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati in stretta sequenza cronologica e a valere su più carte.

4 - False fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi

Abstract

Intensi flussi finanziari tra imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi, caratterizzati da un consistente ricorso al prelevamento di contante, hanno messo in luce un possibile fenomeno di frodi nelle fatturazioni attraverso alcune società verosimilmente qualificabili come “cartiere”.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sigg.ri Tizio, Caio e Sempronio, titolari di imprese individuali operanti nel settore dei metalli ferrosi;

Persone giuridiche:

- Alfa, Beta, Gamma, società attive nel settore dei metalli ferrosi.

Il caso

Il caso fa riferimento a prelevamenti di contante operati dal sig. Tizio a valere sul conto della sua ditta individuale; il sig. Tizio, nel compiere tali operazioni, era usualmente accompagnato da un'altra persona, il sig. Caio.

Dagli approfondimenti condotti sul conto del sig. Tizio è emerso che esso era prevalentemente alimentato per mezzo di bonifici commerciali disposti da una ditta individuale intestata al sig. Sempronio, titolare di imprese operanti nel settore dei metalli.

Quest'ultimo inviava fondi al sig. Tizio contestualmente alla ricezione di bonifici commerciali disposti da soggetti terzi tra i quali, in particolare, risultava il sig. Caio.

Tali circostanze, complessivamente considerate, hanno portato ad ipotizzare che i prelevamenti di contante effettuati dal sig. Tizio fossero posti in essere allo scopo di consentire al sig. Caio di rientrare in possesso, in contanti, della provvista da lui originariamente trasferita al sig. Sempronio. L'analisi della posizione del sig. Caio ha dimostrato che la provvista del suo conto proveniva da due società, Gamma e Beta; quest'ultima, a sua volta, riceveva fondi dalla società Alfa, già coinvolta in un procedimento penale per false fatturazioni.

A definire ulteriormente il quadro dell'operatività sospetta si aggiunge che il sig. Caio era socio di un'impresa attiva nel settore dei metalli⁹ in un Paese UE verso il quale, peraltro, risultava aver effettuato movimenti transfrontalieri di contante. Dai contatti con la FIU locale si sono raccolte

⁹ Si è in seguito appurato che un altro socio dell'azienda era stato condannato per illeciti fiscali.

informazioni sufficienti a fondare il sospetto che l'operatività sopra descritta, coinvolgente Tizio, Caio e Sempronio, si ripettesse con modalità sostanzialmente analoghe anche all'estero.

Oltre ad approfondire la posizione del sig. Caio, sono stati analizzati i flussi finanziari relativi alle tre società che, direttamente o indirettamente, alimentavano la sua provvista.

Con riferimento a Gamma, risultavano anomalie nelle operazioni di fatturazione e un improvviso aumento del fatturato di esercizio¹⁰, avvenuto in coincidenza con l'ingresso di un nuovo socio, il sig. Mevio, che, dagli approfondimenti condotti, non aveva un profilo coerente con il ruolo ricoperto nell'impresa.

Tali elementi determinavano il sospetto che la società Gamma fosse una "cartiera" e il sig. Mevio un prestanome.

Anche la società Beta era nota all'Unità per un'operatività analoga a quella riferibile al sig. Caio. Detta società, inoltre, aveva disposto bonifici commerciali anche nei confronti di imprese operanti in settori diversi da quello di riferimento dei sigg.ri Tizio, Caio e Sempronio ma ugualmente esposti al rischio di frodi nelle fatturazioni¹¹.

Beta, dunque, similmente a Gamma poteva considerarsi una "cartiera", mentre l'unica società che risultava non fittizia era Alfa.

Detta società, anzi, era probabilmente la beneficiaria finale degli indebiti risparmi d'imposta generati dall'operatività fraudolenta. Conclusione, questa, giustificata dalla circostanza che Alfa, come si è detto, riforniva Beta di provvista e che era inoltre coinvolta in un procedimento giudiziario per false fatturazioni.

¹⁰ Passato in pochi anni da 400.000 euro a circa 20 milioni di euro.

¹¹ Il riferimento è ai settori della pubblicità e della comunicazione.

Sotto il profilo oggettivo

- Rapporti connotati da un'intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
 - prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa, specie se fino a concorrenza delle somme accreditate;
 - assenza di operazioni a debito normalmente tipiche per l'attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse;
 - sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito.

- Incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse.

5 - Rientro di fondi dall'estero mediante prelievi di contante su carte di credito

Abstract

Una società italiana, dopo aver inviato all'estero ingenti flussi finanziari a fronte di fatture emesse per prestazioni verosimilmente inesistenti, rientra in possesso, in Italia, di parte di tali somme, mediante prelievi di contante effettuati tramite carte di credito estere intestate a soggetti italiani.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sigg.ri Tizio e Caio, soggetti italiani, intestatari di carte di credito rilasciate da una banca con sede in un Paese dell'UE;
- Sig. Sempronio, di nazionalità italiana, titolare delle società Alfa e Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa, società italiana con socio unico Sempronio;
- Beta, società estera con socio unico Sempronio.

Il caso

Il caso trae origine dal riscontro di ingenti prelevamenti di denaro contante effettuati presso alcuni sportelli automatici (ATM) di una banca italiana, mediante utilizzo di due carte di credito.

Gli approfondimenti evidenziavano che le due carte di credito erano utilizzate esclusivamente per effettuare prelievi di denaro contante di importo unitario consistente presso vari sportelli automatici, ubicati nella stessa zona, per un ammontare complessivo di circa 750 mila euro.

L'analisi della documentazione prodotta dalla banca italiana ha consentito di appurare che i prelevamenti con le due carte di credito erano effettuati, pressoché giornalmente, in località poco distanti tra loro, ad orari ricorrenti e a distanza temporale ravvicinata (pochi minuti tra un'operazione di prelievo e la successiva).

La Tavola 1 illustra, a titolo esemplificativo, la suddetta modalità di utilizzo anomalo delle carte di credito:

Tavola 1

ATM	PAN CARTA ESTERA	DATA OPERAZIONE	ORA OPERAZIONE	IMPORTO
24- LOCALITA' 1- VIA MILANO	123456***3	2011/04/09	23:21:54	2.000
24- LOCALITA' 1- VIA MILANO	123456***4	2011/04/09	23:23:37	1.500
24- LOCALITA' 1- VIA MILANO	123456***3	2011/04/09	23:25:18	2.000
24- LOCALITA' 1- VIA MILANO	123456***4	2011/04/10	22:50:39	1.500
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***3	2011/04/10	22:51:39	1.500
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***4	2011/04/10	22:52:38	1.500
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***3	2011/04/11	23:43:22	1.500
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***4	2011/04/11	23:44:39	2.000
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***3	2011/04/11	23:45:46	2.000
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***4	2011/04/12	22:34:22	1.500
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***3	2011/04/12	22:36:12	1.500
38- LOCALITA 2 - VIA ROMA	123456***4	2011/04/12	22:38:04	1.500

Gli ulteriori approfondimenti condotti hanno consentito di verificare, attraverso il numero identificativo delle due carte di credito, che le stesse erano state emesse da una banca estera, avente sede in un Paese dell'UE.


Dai contatti intercorsi con la FIU di detto Paese si è appreso che le carte di credito, utilizzate per i prelievi di contante, erano state emesse dalla banca estera a nome di Tizio e Caio, entrambi di nazionalità italiana.

Dall'analisi delle posizioni di Tizio e Caio emergevano, inoltre, collegamenti con il sig. Sempronio, imprenditore già noto all'Unità per un suo pregresso coinvolgimento in un caso di possibili frodi nelle fatturazioni.

Tale notizia trovava riscontro nelle informazioni fornite dalla FIU del paese estero, in base alle quali la società Beta, ivi residente, riceveva cospicui flussi dalla società Alfa, per il regolamento di fatture verosimilmente false, cui facevano seguito prelievi di contante; entrambe le società, inoltre, erano riconducibili al citato Sempronio.

Gli esiti delle indagini hanno confermato la comune appartenenza di Tizio, Caio e Sempronio alla medesima organizzazione criminale dedita al riciclaggio di fondi provenienti da frodi fiscali, mediante il ricorso, tra l'altro, a carte di credito estere utilizzate per effettuare prelievi di contante.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 - Operatività con carte di pagamento

- Utilizzo di carte di credito, italiane o estere, caratterizzato da:
 - prelievi di contante ripetuti e di ammontare consistente, specie se eseguiti all'estero, in assenza o comunque in presenza di un ridotto numero di operazioni di *spending*;
 - operazioni dello stesso segno effettuate in stretta sequenza cronologica nel corso della medesima giornata (anche a distanza di pochi minuti);
 - operazioni effettuate presso il medesimo punto operativo esterno (es. tabaccherie) o sportello automatico ATM, ovvero presso punti operativi o sportelli automatici geograficamente vicini, soprattutto se poste in essere con una pluralità di carte in sequenza cronologica.

6 - Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni

Abstract

Un imprenditore effettua giornalmente diversi prelevamenti di contante attraverso numerose carte prepagate a sé intestate; la provvista deriva da ricariche disposte a valere sul conto di un'impresa a lui riconducibile. Il conto è a sua volta alimentato da bonifici ordinati da alcune società ricorrenti, attive in settori contigui a quello dell'imprenditore.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, amministratore unico dell'impresa Alfa;

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nel settore edile;
- Beta, Gamma, Delta, società attive in settori contigui ad Alfa.

Il caso

Il caso trae origine da consistenti e frequenti prelievi di denaro contante da parte di Tizio, amministratore unico e socio al 90% dell'impresa edile Alfa, effettuati, in un ristretto arco temporale per un importo complessivo di 200.000 euro, tramite numerose carte prepagate allo stesso intestate, tutte collocate presso il medesimo intermediario.

In particolare, i prelevamenti di contante venivano effettuati presso sportelli ATM ricorrenti, per importi complessivi in genere di 1.500 euro al giorno, attraverso numerose operazioni eseguite a breve distanza temporale l'una dall'altra con le diverse carte. In media, al mese sono stati prelevati in contante dai 15.000 euro ai 20.000 euro.


Si è verificato che le carte prepagate erano sempre ricaricate con addebito del conto corrente della impresa Alfa, sul quale Tizio era delegato ad operare. L'importo complessivo delle ricariche risultava pressoché equivalente a quello dei prelevamenti effettuati (circa 210.000 euro). Nelle stesse giornate venivano ricaricate più carte, per importi giornalieri complessivi per lo più compresi tra 10.000 ed i 20.000 euro.

Dall'esame del conto corrente dell'impresa Alfa si è appurato che la formazione della provvista derivava sistematicamente da bonifici riferiti, nella causale, a generico pagamento di fatture, ordinati da Beta, Gamma e Delta, attive in settori contigui a quello di Alfa. Le disponibilità così costituite venivano utilizzate pressoché interamente per la citata attività di ricarica di carte prepagate.

L'operatività descritta è stata giustificata dal cliente con la necessità di mettere a disposizione dei dipendenti dell'impresa, spesso stranieri e privi di rapporti bancari, gli emolumenti mensili.

Tale spiegazione, piuttosto ricorrente nell'operatività della specie, appare tuttavia poco convincente sia in considerazione degli importi complessivi prelevati, sia in quanto l'intera provvista così impiegata derivava integralmente da alcune società ricorrenti; tali elementi potevano indurre il sospetto che il sistematico prelevamento di contanti fosse invece strumentale ad un possibile schema di false fatturazioni.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18/02/2014 - Operatività con carte di pagamento

- Movimentazione delle carte di pagamento per volumi complessivi molto rilevanti – specie in presenza di una pluralità di carte intestate allo stesso titolare – contraddistinta dall'elevata frequenza delle operazioni effettuate con ricorso al contante in un arco temporale circoscritto;
- Operazioni dello stesso segno effettuate in stretta sequenza cronologica nel corso della medesima giornata (anche a distanza di pochi minuti);
- Operazioni effettuate presso il medesimo punto operativo esterno (es. tabaccherie) o sportello automatico ATM, ovvero presso punti operativi o sportelli automatici geograficamente vicini, soprattutto se poste in essere con una pluralità di carte in sequenza cronologica;
- Operazioni di addebito, in via esclusiva o preponderante, per prelevamenti di contante con sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati in stretta sequenza cronologica a valere su più carte intestate a soggetti diversi;
- Operazioni di segno contrario in un periodo di tempo molto ravvicinato (in genere poche ore o addirittura pochi minuti), eseguite nella stessa località o in località geograficamente vicine.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23/04/2012 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
- Prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello o tramite carte di pagamento o cambi di assegni per cassa, specie se fino a concorrenza delle somme accreditate;
- Sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito.

7 - Frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Abstract

Esponenti di società operanti nel commercio di prodotti informatici, appartenenti al medesimo gruppo familiare, eseguono ingenti versamenti in contante su propri conti personali e su quelli aziendali collegati. Dall'esame dell'operatività complessiva, emerge un possibile schema di frode "carosello".

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, imprenditore nel commercio di prodotti informatici, legale rappresentante di varie società attive nel settore, tra cui Beta;
- Sigg.ri Caio e Sempronio (figli di Tizio);
- Sig.ra Mevia, pensionata, madre di Tizio.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nel settore immobiliare, riconducibile al Sig. Caio;
- Beta, società attiva nel commercio di prodotti informatici, riconducibile al Sig. Tizio.

Il caso

Il caso riguarda ingenti versamenti di contante su conti personali e aziendali collegati, eseguiti dai sigg.ri Tizio, Caio e Sempronio, esponenti di società operanti nel commercio all'ingrosso di prodotti informatici.

In particolare, i versamenti di contante sui conti personali risultavano impiegati per la sottoscrizione di titoli e fondi comuni. Questi ultimi venivano poi liquidati e convertiti in assegni circolari trasferibili emessi per lo più a favore degli stessi richiedenti, spesso tesaurizzati e riversati in conto a distanza di tempo.

In un caso specifico (cfr. schema 1), i versamenti di contante sono stati eseguiti anche dalla sig.ra Mevia (novantenne madre di Tizio) sul proprio conto personale e impiegati poi per l'emissione di assegni circolari a favore del nipote, sig. Caio. Quest'ultimo, una volta negoziati gli assegni su proprio conto personale, ha disposto un bonifico di pari importo a favore della collegata società immobiliare Alfa. Tale provvista è stata utilizzata dalla società Alfa per eseguire ulteriori transazioni, presumibilmente da ricondurre all'acquisto di un immobile.

È stato inoltre rilevato (cfr. schema 2) che il conto della società Beta, rappresentata dal sig. Tizio, risultava alimentato, oltre che da assegni apparentemente di natura commerciale, da versamenti di contante per volumi rilevanti. La provvista era impiegata per lo più per la disposizione di bonifici esteri a saldo di fatture verso presumibili fornitori (con sedi in Paesi dell'Unione Europea) e tramite prelevamenti di contante. Risultava significativa, inoltre, l'assenza sul conto aziendale di ulteriori tipologie di operazioni normalmente tipiche di un rapporto di natura commerciale (es. pagamento di utenze, tasse, emissione assegni ecc.). Peraltro, si è rilevato che negli ultimi anni molteplici conti intestati a società dello stesso gruppo familiare, operanti nel medesimo settore, erano stati accesi dal sig. Tizio. Tali conti, estinti di norma dopo poco più di un anno dall'apertura, erano tutti caratterizzati da analoga operatività.


Dalle ulteriori informazioni finanziarie acquisite, è emerso uno schema operativo teso a realizzare una frode carosello nel commercio di prodotti informatici. In particolare, i conti aziendali risultavano alimentati in prevalenza da versamenti di titoli di credito e di contante, mentre gli addebiti derivavano essenzialmente da bonifici esteri disposti a favore di controparti ricorrenti (probabili fornitori) e da prelevamenti di contante con moduli di sportello. L'assenza su tali conti di operazioni normalmente tipiche di attività aziendale, insieme alla breve vita media dei conti aziendali (sistematicamente sostituiti da nuovi rapporti), induceva il sospetto che le società potessero fungere da "cartiere". Nel contempo, si rilevavano ingenti versamenti di contante sui conti personali, ove le somme risultavano impiegate regolarmente per la sottoscrizione di titoli e fondi comuni, poi smobilizzate tramite emissione di assegni circolari destinati, talvolta, a società immobiliari collegate.

All'esito delle indagini, le varie società rappresentate dal sig. Tizio risultavano in effetti svolgere il ruolo di mere "cartiere" create al solo scopo di acquistare, da controparti estere, ingenti forniture di prodotti informatici senza assolvere ad alcun obbligo di dichiarazione e versamento delle imposte. Tali merci venivano successivamente cedute ad altra impresa realmente operante che, beneficiando dell'indebito risparmio fiscale del fornitore, poteva così venderle in Italia a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato.

I proventi dell'evasione venivano di fatto riciclati tramite l'esecuzione di numerose e frazionate operazioni di versamento contante, sottoscrizione fondi e successiva emissione di assegni circolari, per poi essere destinati a conti aziendali di società immobiliari collegate ai componenti del gruppo familiare, alcuni dei quali risultavano già coinvolti in passato in inchieste di criminalità organizzata.

Le indagini giudiziarie svolte nell'ambito di un procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, bancarotta fraudolenta e riciclaggio hanno disvelato una frode carosello nel commercio di prodotti informatici per oltre 30 milioni di euro dando luogo, oltre a misure di custodia cautelare, a un sequestro per equivalente di conti correnti e beni per oltre 22 milioni di euro.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (24/08/2010)

- Versamento o prelievo di denaro contante, per importi significativi non giustificati;
- Prelievo di contante ed esecuzione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità, tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti;
- Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni;
- Prelievo di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e/o privi della clausola di non trasferibilità.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 15/02/2010 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria

- Imprese di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali i computer e i telefoni cellulari, nonché beni alimentari);
- Imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione;
- Vorticoso movimentazione del conto caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- Movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- Movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.

Sezione seconda

Casi emergenti

1 – Operatività sospetta di una Onlus

Abstract

Una Onlus italiana fa confluire i fondi ricevuti a titolo di donazioni e di contributi pubblici nella disponibilità personale dei suoi soci fondatori avvalendosi dello schermo di società operanti nel settore della pubblicità e del *marketing*.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, socio fondatore della Onlus Alfa e titolare effettivo della società Beta, attiva nel settore del *marketing*;

Persone giuridiche:

- Alfa, Onlus attiva nel settore della beneficenza;
- Beta, società italiana attiva nel settore del *marketing*;
- Gamma, società attiva nel settore del *marketing* con sede in un Paese a fiscalità privilegiata del continente americano.

Il caso

Sul conto corrente di una Onlus italiana, Alfa, sono stati rilevati girofondi di importo elevato, tra i quali, in particolare, un trasferimento effettuato a favore di un conto estero di circa 1,2 milioni di euro. Il predetto trasferimento sarebbe stato giustificato da Alfa con la necessità di aprire una nuova sede presso un paese europeo.

Nel contempo, sul conto corrente del sig. Tizio, titolare effettivo di Beta, società attiva nel settore del *marketing* destinato alle associazioni *no profit*, sono stati individuati i seguenti movimenti: un prelevamento in contante di 120.000 euro e, in entrata, un bonifico estero di 40.000 euro ordinato da Gamma, una società operante nello stesso settore di Beta con sede in un paese a fiscalità privilegiata del continente americano dove risultava coinvolta in un'indagine per frode fiscale.

Dagli approfondimenti svolti è emerso che il sig. Tizio, titolare effettivo di Beta, rivestiva anche la qualifica di socio fondatore della Onlus Alfa.

Quest'ultima, a fronte della ricezione di girofondi da altri conti (circa 10,5 milioni di euro) e di accrediti aventi causale di contributi pubblici e donazioni private (circa 6 milioni di euro), ha pertanto trasferito cospicui fondi a favore della società Beta (circa 5,1 milioni di euro), giustificandoli come corrispettivo per servizi pubblicitari e attività di *marketing*. Successivamente tali fondi, unitamente ad altre disponibilità giacenti sul conto, sono stati trasferiti da Beta a favore della

società Gamma (circa 5 milioni di euro) e, per una quota residuale, al sig. Tizio, titolare effettivo di Beta (650 mila euro circa) e, come detto, anche fondatore di Alfa.


L'esame dei bilanci societari ha rivelato che l'ammontare dei fondi che Beta ha ricevuto da Alfa costituiva una parte molto rilevante (circa un terzo) del suo fatturato complessivo. Analogamente, i costi sostenuti da Alfa per le esigenze di marketing rappresentavano una quota molto significativa delle spese complessive della Onlus.

L'analisi comparativa effettuata con bilanci di altri enti operanti nei medesimi settori e con analoghe caratteristiche dimensionali ha fatto emergere che l'incidenza dei costi promozionali per il campione di Onlus preso in esame raggiungeva una percentuale dei ricavi molto più contenuta rispetto a quella risultante dal confronto tra gli introiti di Alfa e le spese di *marketing* da questa sostenute.

Il complesso degli elementi soggettivi ed oggettivi emersi induceva il sospetto che le operazioni tra Alfa e Beta fossero state presumibilmente effettuate al fine di trasferire, in maniera indiretta, fondi della Onlus nella disponibilità del suo socio fondatore, attraverso lo schermo della società di *marketing*.

Dagli approfondimenti svolti è inoltre emerso che il bonifico estero di 40.000 euro, ordinato da Gamma a Tizio, costituiva una parte di un più cospicuo trasferimento di fondi (per un importo complessivo di circa 800.000 euro) dalla società estera a favore dei soci di Beta. Tale operazione veniva giustificata con l'acquisto di quote della società italiana da parte di Gamma.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (24/08/2010)

- Organizzazioni non lucrative i cui associati o amministratori sono:
 - sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero notoriamente contigui a soggetti con tali caratteristiche;
 - soci o amministratori di società lucrative o altre entità con le quali le predette organizzazioni intrattengono consistenti rapporti di affari;
- Cospicua operatività con controparti stabilite in paradisi fiscali/*offshore*;
- Utilizzo dei fondi raccolti per scopi apparentemente distrattivi o non coerenti con le finalità istituzionali;
- Ricorso al prelevamento di contante per importi rilevanti, anche tramite conti personali di associati o amministratori, in assenza di giustificate motivazioni;
- Concentrazione delle spese di promozione presso la medesima controparte che presenta collegamenti soggettivi con l'organizzazione;
- Incidenza delle spese di pubblicità/promozione molto elevata in rapporto all'ammontare dei fondi percepiti per le finalità istituzionali;
- Organizzazioni che non presentano alcuna contabilità dell'attività di raccolta e impiego dei fondi ovvero presentano una contabilizzazione scarsamente trasparente.

2 – Uso improprio di *trust*

Abstract

Il conto corrente di un *trust*, costituito con finalità protettive a beneficio del gruppo familiare del disponente, è alimentato con numerosi bonifici disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest'ultimo riconducibili.

Lo stato di difficoltà finanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, disponente, *trustee* e beneficiario del *trust* Alfa; socio al 95%, amministratore e, successivamente, liquidatore della società Beta in liquidazione; titolare dell'impresa individuale Gamma;
- Sigg.re Caia e Sempronia, figlie del sig. Tizio, beneficiarie del *trust* Alfa.

Persone giuridiche:

- Beta (poi Beta in liquidazione), società attiva nell'autotrasporto, posseduta al 95% dal sig. Tizio, amministratore e, poi, liquidatore.

Altri:

- *Trust* Alfa;
- Gamma, impresa individuale attiva nel settore delle energie rinnovabili, successivamente dichiarata fallita e riconducibile al sig. Tizio.

Il caso

Il caso fa riferimento a un conto corrente intestato al *trust* Alfa, irrevocabile e auto-dichiarato¹², avente una finalità di carattere protettivo/familiare in favore dei figli legittimi del sig. Tizio e dei loro discendenti. In sede di costituzione del *trust* era stato conferito dal disponente un appartamento destinato a civile abitazione.

¹² Si definisce autodichiarato il *trust* in cui disponente e *trustee* coincidono.

L'esame dell'atto istitutivo del *trust* ha evidenziato che la qualifica di beneficiario era da estendersi anche allo stesso sig. Tizio, già disponente e *trustee*.

Il conto corrente intestato al *trust* Alfa aveva ricevuto una serie di bonifici disposti sia dal conto intestato alla società Beta, nel frattempo posta in liquidazione, sia dal conto intestato al sig. Tizio. Quest'ultimo rapporto era stato, a sua volta, alimentato dal conto intestato alla società Beta in liquidazione.



In particolare, in un arco temporale abbastanza ristretto, si evidenziavano:

- bonifici, per 530.000 euro circa recanti causale "rimborso quota", dalla società Beta in liquidazione a favore del *trust* Alfa;
- bonifici, con causali generiche, dalla società Beta in liquidazione a favore del conto intestato al sig. Tizio per un totale di circa 250.000 euro;
- bonifico di circa 60.000 euro, senza causale, dal sig. Tizio a favore del *trust* Alfa;
- emissione di assegni circolari per un totale di 500.000 euro a valere sul rapporto del *trust* Alfa a favore di beneficiari diversi e probabilmente relativi ad un'operazione immobiliare.

Dagli approfondimenti eseguiti è emerso che le imprese del sig. Tizio versavano, nel periodo dell'operatività descritta, in uno stato di tensione finanziaria sfociato nella messa in liquidazione della società Beta e nel fallimento dell'impresa individuale Gamma allo stesso riconducibile.

I comportamenti descritti sono stati pertanto posti in essere al presumibile scopo di sottrarre gli *asset* aziendali alle possibili pretese di creditori, tramite l'acquisto di unità immobiliari intestate al *trust*.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 2/12/2013 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust

Sotto il profilo soggettivo

- Istituzione di *trust* da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;
- Coincidenza tra disponente e *trustee* (cd. *trust* autodichiarato), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi;
- Presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del *trust*.

Sotto il profilo oggettivo

- Attività gestoria da parte del *trustee* non coerente rispetto agli scopi che il *trust* dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo.

3 - Cessioni di rami d'azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale

Abstract

Gli introiti derivanti dalla cessione di rami d'azienda, appartenenti a cooperative operanti nel settore sanitario, sono in parte sottratti a tassazione mediante il ricorso a veicoli societari esteri, appositamente costituiti dall'amministratore delle società cooperative cedenti. Gli utili di tali transazioni finanziarie sono infine destinati al patrimonio personale di quest'ultimo.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, amministratore delle società cooperative Sigma, Omega e Theta, attive nel settore sanitario e proprietario di Delta, operante nel settore della consulenza;

Persone giuridiche:

- Alfa, Beta e Gamma, società operanti nel settore sanitario, costituite nella stessa data mediante conferimenti di rami d'azienda effettuati rispettivamente dalle società cooperative Sigma, Omega e Theta;
- Kappa, società estera con sede in uno Stato a regime fiscale agevolato dell'UE;
- Zeta, società cooperativa operante nel settore sanitario.

Il caso

La società cooperativa Zeta, attiva nel settore sanitario, ha effettuato un bonifico di 1,7 milioni di euro in favore della società estera Kappa verso uno Stato a regime fiscale agevolato dell'UE. Tale trasferimento rappresenta una parte del corrispettivo totale di 14 milioni di euro pagato da Zeta per acquisire tre società italiane controllate da Kappa, ovvero Alfa, Beta e Gamma, di recente costituzione e dotate di consistenza patrimoniale poco significativa rispetto all'importo complessivo dell'operazione.

Gli approfondimenti condotti hanno permesso di appurare che il predetto bonifico estero traeva origine da una più complessa sequenza di cessioni:

- a) tre società cooperative italiane, Sigma, Omega e Theta, operanti nel settore sanitario, tutte amministrate dal sig. Tizio, hanno deliberato di costituire, rispettivamente, le società Alfa, Beta e Gamma, conferendo alle stesse un ramo della propria attività. Il valore contabile dei conferimenti ammontava a circa 450.000 euro;

- b) Alfa, Beta e Gamma, a distanza di pochi giorni dalla loro costituzione e dal predetto conferimento di ramo d'azienda, sono state cedute alla società estera Kappa per un importo complessivo di 3,3 milioni di euro, da pagare entro un breve intervallo di tempo;
- c) dopo circa due settimane dall'acquisto di Alfa, Beta e Gamma, la società estera Kappa ha ceduto le predette società a Zeta, per un importo complessivo di 14 milioni di euro.

Ulteriori approfondimenti hanno consentito di ricostruire l'intera operatività intercorsa tra Zeta e Kappa, anche mediante le informazioni acquisite dalla FIU del Paese UE dove aveva sede quest'ultima. In particolare, è emerso che:

- socio maggioritario e titolare effettivo della società Kappa era lo stesso Tizio, amministratore di Sigma, Omega e Theta che avevano precedentemente costituito le società Alfa, Beta e Gamma;
- i fondi (14 milioni di euro) pagati da Zeta per acquisire Alfa, Beta e Gamma, una volta pervenuti sul conto estero di Kappa, sono stati in parte utilizzati (3,3 milioni di euro) per saldare il corrispettivo che Kappa doveva a Sigma, Omega e Theta per il precedente acquisto di Alfa, Beta e Gamma;
- gran parte dei restanti fondi (circa 8,3 milioni di euro) presenti sul conto estero di Kappa, invece, sono stati trasferiti mediante bonifico (causale "finanziamento") in favore della società italiana Delta, il cui socio di maggioranza e titolare effettivo era sempre Tizio, al contempo amministratore di Sigma, Omega e Theta.


Tali elementi hanno consentito di concludere che la prima cessione delle società Alfa, Beta e Gamma da parte di Sigma, Omega e Theta in favore della società estera Kappa era avvenuta tra soggetti tutti riferibili al medesimo centro d'interesse, ovvero il sig. Tizio; tale cessione, peraltro, sembrerebbe essere avvenuta ad un prezzo sensibilmente inferiore al valore effettivo delle società cedute.

L'intera operatività descritta sembrerebbe posta in essere con l'intento di far tassare la successiva plusvalenza – derivante dalla cessione di Alfa, Beta e Gamma a Zeta – secondo il regime fiscale agevolato del Paese UE.

Inoltre, il successivo trasferimento di fondi dalla società estera Kappa in favore della società Delta, anch'essa riconducibile a Tizio, consente di ipotizzare che quest'ultimo sia, oltre che amministratore, anche "*dominus*" di Sigma, Omega e Theta.

Il caso evidenzia la vulnerabilità dello strumento societario cooperativo che, in ragione della caratteristica parcellizzazione del capitale, può potenzialmente prestarsi a schermare la titolarità effettiva di complesse transazioni finanziarie.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatture

Sotto il profilo soggettivo

- Società estere (specie se *holding*) controllate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti.

Sotto il profilo oggettivo

- Trasferimento di somme ovvero intestazione di beni a favore di società estere, specie se aventi sede in Paesi o territori a rischio, riconducibili direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti che dispongono il trasferimento;
- Operazioni di acquisto/cessione di beni o servizi a prezzo palesemente superiore/inferiore rispetto ai correnti valori di mercato effettuate con soggetti rientranti nel medesimo gruppo, aventi sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- Operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del cliente.

4 - Operatività preordinata a possibili finalità corruttive

Abstract

Sul conto personale di un esponente politico locale si registra l'accredito di fondi provenienti da conti correnti intestati al proprio gruppo politico ed a soggetti aventi relazioni finanziarie e/o professionali con l'ente locale di appartenenza o con altri enti pubblici territoriali. Una parte di tali fondi è utilizzata per perfezionare un'operazione immobiliare con modalità apparentemente dissimulatorie che inducono ad ipotizzare possibili scopi di corruzione.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, esponente politico locale;
- Sig. Caio, consulente per l'ente locale;
- Sig. Sempronio, amministratore locale.

Persone giuridiche:

- Beta, società attiva nel settore dei servizi alle imprese;
- Gamma, società attiva nel campo del trasporto pubblico.

Altri:

- Alfa, Gruppo politico dell'organo amministrativo locale.

Il caso

Il caso trae origine dalla movimentazione di fondi a valere su un conto intestato al sig. Tizio, esponente politico locale, caratterizzata dal versamento di assegni bancari prevalentemente di importo tondo, per un ammontare di 100.000 euro, tratti a valere dei conti di Alfa, il gruppo politico di appartenenza.

Sul medesimo conto sono stati rilevati diversi accrediti di somme provenienti da vari soggetti attivi nel settore dei servizi alle imprese (versamenti di assegni bancari e circolari emessi da Beta e dal sig. Caio per complessivi 40.000 euro) e in quello del trasporto pubblico (bonifici disposti dalla società Gamma per un ammontare di 230.000 euro).

Da approfondimenti finanziari sul conto del gruppo Alfa è emerso che le entrate, nell'intervallo di tempo considerato, erano costituite principalmente da bonifici disposti dall'ente locale di riferimento (complessivi 3,4 milioni di euro a titolo di finanziamento) mentre la movimentazione in uscita era rappresentata principalmente da addebiti per estinzione assegni, investimenti in prodotti

finanziari e bonifici in favore soprattutto di società attive nel settore della consulenza e della pubblicità.


In merito alle controparti dei flussi in entrata sul conto del sig. Tizio, ulteriori approfondimenti hanno permesso di riscontrare che:

- tra i clienti di Beta rientrava anche l'ente locale in questione;
- il sig. Caio era beneficiario di accrediti periodici disposti dal medesimo ente locale e da società di consulenza del territorio;
- la società Gamma risultava aver presentato un controverso progetto da realizzare nel territorio di riferimento dell'ente locale.

Il conto corrente intestato al sig. Tizio ha evidenziato, inoltre, che i bonifici disposti in suo favore dalla società Gamma (230.000 euro) facevano genericamente riferimento, nelle rispettive causali, al versamento di una caparra confirmatoria, di importo modesto rispetto ai valori di bilancio della società, pagata in un lungo arco temporale e in assenza di ogni risultanza relativa al saldo definitivo del prezzo della presumibile operazione immobiliare sottostante. Una parte dei fondi in questione (70.000 euro) risultava poi trasferita alcuni mesi dopo, con la generica causale "risoluzione preliminare", dal conto corrente personale del sig. Tizio in favore del sig. Sempronio, amministratore locale, appartenente al medesimo partito politico di Tizio.

Il caso ha fatto emergere il possibile utilizzo strumentale dell'istituto della caparra confirmatoria al fine di dissimulare atti di corruzione: in particolare, nell'ipotesi di finalità corruttiva, il promissario acquirente potrebbe non dare seguito al suo obbligo contrattuale di acquistare l'immobile entro la data pattuita nel preliminare, consentendo in tal modo all'altro contraente (in ipotesi, il corrotto) di trattenere la caparra quale ristoro dell'inadempienza.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Sotto il profilo soggettivo

- Collegamento diretto o indiretto con persone politicamente esposte.

Sotto il profilo oggettivo

- Operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate;
- Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato;
- Operatività in settori economici interessati dall'erogazione di consistenti fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (es. appalti, sanità, raccolta e smaltimento di rifiuti, energie rinnovabili);
- Utilizzo di istituti civilistici per l'inadempimento contrattuale (es. caparra confirmatoria o penale) atti a favorire e legittimare trasferimenti di fondi.

5 – Uso di contratti di affitto di ramo d’azienda per finalità dissimulatorie

Abstract

Una società di ristorazione stipula un contratto di affitto di ramo d’azienda con altra società attiva nello stesso settore, versando alla stessa canoni di locazione di importi notevolmente superiori a quelli previsti dal contratto.

Nello stesso periodo una terza società dello stesso settore, nonostante risulti inattiva, effettua cospicui versamenti di contante.

Le tre società hanno in comune esponenti aziendali coinvolti in una indagine penale: ciò induce il sospetto di un uso improprio del contratto di affitto di ramo d’azienda e del canale bancario per immettere e trasferire fondi di natura non commerciale.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, socio unico ed amministratore della società Alfa nonché socio al 50% e legale rappresentante della società Gamma;
- Sig. Caio, socio al 50% della società Beta nonché socio al 50% della società Gamma;
- Sig. Sempronio, socio al 50% ed amministratore unico della società Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nel settore della ristorazione, con amministratore unico il sig. Tizio;
- Beta, società attiva nel settore della ristorazione, con amministratore unico il sig. Sempronio;
- Gamma, società attiva nel settore della ristorazione, con amministratore unico il sig. Tizio.

Il caso

La società Alfa, a pochi mesi dalla sua costituzione, aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda con la società Beta per l’uso di locali destinati a un’attività di ristorazione.

Con riguardo all’operatività finanziaria è emerso che l’importo dei bonifici effettuati, a titolo di canone mensile, dalla società Alfa alla società Beta era aumentato nel tempo in maniera considerevole.

A giustificazione di tale dato, la società Alfa aveva presentato una scrittura privata non autenticata, apparentemente sottoscritta tra le parti, dalla quale risultava un canone d’importo maggiore rispetto a quello previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda; la società Alfa, inoltre, aveva disposto

alcuni bonifici di importo molto rilevante in favore della medesima locatrice, motivandoli come “risarcimento fitti arretrati a seguito controversia legale in corso con la società Beta”.


L’approfondimento finanziario ha poi mostrato che la provvista dei bonifici disposti verso la società Beta è stata prevalentemente costituita da incassi a mezzo POS e da frequenti versamenti di contante di importo significativo.

Inoltre risultava che la società di ristorazione Gamma, posseduta in egual misura da Tizio e Caio, aveva aperto un rapporto di conto corrente la cui operatività prevalente consisteva nel versamento di contante a copertura di assegni emessi; tale circostanza appariva incoerente considerato che, nel medesimo periodo, la società risultava inattiva per lavori di ristrutturazione. In seguito alle numerose richieste di chiarimenti sulla provenienza del contante, il conto è stato estinto.

E’ inoltre emerso che gli esponenti aziendali delle società erano sottoposti ad indagini giudiziarie per presunta collusione con un’organizzazione criminale di stampo mafioso.

Tale circostanza, insieme alle connessioni soggettive emerse tra le società, ha contribuito a fondare il sospetto che le disponibilità versate in contanti sui conti aziendali di Alfa e Gamma potessero costituire il provento di attività illecite. Con specifico riferimento alla società Alfa, tali disponibilità sarebbero poi state impiegate con l’apparente giustificazione del contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con Beta la cui veridicità appariva dubbia, anche alla luce della mancanza di riscontri oggettivi in merito alle presunte controversie legali in corso tra le due società.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (24/08/2010)

Sotto il profilo soggettivo

- Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l'operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto o chiede di interrompere quello in essere;
- Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale.

Sotto il profilo oggettivo

- Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio;
- Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate;
- Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese sui quali si riscontra un improvviso aumento nei volumi movimentati e/o un sostanziale pareggiamento delle poste in accredito e in addebito.

6 - Distrazione di fondi all'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi

Abstract

Una società italiana dispone bonifici a favore di una controparte estera a titolo di parziale adempimento di un accordo transattivo riguardante un credito per servizi di consulenza pubblicitaria oggetto, nel tempo, di ripetute cessioni.

Il lungo lasso temporale intercorso tra l'origine del credito commerciale e l'accordo transattivo, i diversi passaggi di proprietà del credito tra società di Stati diversi, le condizioni inusuali previste nell'accordo, inducono ad ipotizzare che tale accordo sia stato unicamente funzionale al deflusso di fondi verso l'estero.

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, socio unico della Alfa;

Persone giuridiche:

- Alfa, società italiana operante, su scala internazionale, nel settore enogastronomico;
- Beta, società finanziaria con sede in Paese a fiscalità privilegiata dell'UE;
- Gamma, società fiduciaria italiana;
- Delta, società di consulenza aziendale con sede in Paese dell'UE;
- Epsilon, società con sede in Paese dell'America del Nord.

Il caso

La società Alfa, operante a livello internazionale nel settore enogastronomico ed avente come unico socio il sig. Tizio, ha effettuato un bonifico estero di 2 milioni di euro con causale "prima rata transazione" verso un Paese a fiscalità privilegiata dell'UE, a favore della società Beta. Subito dopo, sul conto della società Alfa sono pervenuti bonifici da una società fiduciaria italiana Gamma, relativi alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario per circa 3 milioni di euro.

Il bonifico in uscita costituiva il pagamento della prima di una serie di rate previste da un accordo transattivo stipulato tra la società Alfa e la società Beta per il regolamento di un credito di complessivi 13 milioni di euro. Tale credito, originariamente vantato da Delta per prestazioni di consulenza pubblicitaria rese in passato, era stato oggetto di ripetute cessioni tra società con sede in diversi Stati, fino al definitivo acquisto da parte di Beta.

Emergevano, in particolare, le condizioni inusuali previste dall'accordo, che appariva stipulato nell'interesse esclusivo della parte creditrice, limitandosi a prevedere, a vantaggio del debitore, solo una rimodulazione degli interessi, senza alcuna rinuncia al credito.


Gli approfondimenti si sono incentrati sui bonifici accreditati, poche settimane dopo, sul conto di Alfa, su ordine della fiduciaria Gamma per circa 3 milioni di euro e finalizzati alla sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni, emesse da Alfa con scadenza decennale. Tra i bonifici citati, in particolare, si è rilevata la presenza di un'operazione di importo sostanzialmente corrispondente al trasferimento verso l'estero disposto da Alfa.

Le verifiche svolte hanno consentito di ricondurre la titolarità del mandato fiduciario acceso presso Gamma allo stesso sig. Tizio, socio unico della società Alfa. La provvista su detto mandato derivava dall'accredito di bonifici esteri per circa 3 milioni di euro complessivi disposti da Epsilon - società con sede in America del Nord - tramite una banca europea, con causali riferite al parziale regolamento del credito ceduto.

Gli elementi emersi nel corso dell'approfondimento hanno condotto ad ipotizzare che i fondi affluiti sul conto di Alfa tramite la fiduciaria Gamma fossero verosimilmente collegati al bonifico estero originariamente disposto dalla medesima società.

Tale ricostruzione ha fatto emergere il possibile sospetto in merito al carattere fittizio dell'accordo transattivo concluso tra Alfa e l'ultima cessionaria del credito, la finanziaria Beta, verosimilmente finalizzato alla preconstituzione di un titolo utile a legittimare il deflusso di capitali verso l'estero con possibili finalità di evasione fiscale. Tali fondi sarebbero poi rientrati sul conto di Alfa sotto forma di sottoscrizione di prestiti obbligazionari.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Sotto il profilo soggettivo

Tratto dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Ingenti trasferimenti di fondi riconducibili a contratti in partecipazione ovvero a contratti di agenzia e consulenza stipulati con soggetti residenti in Paesi o territori a rischio.

Ulteriori elementi sotto il profilo soggettivo

- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Sotto il profilo oggettivo

- Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati.

7 - Possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta

Abstract

Il conto di una società in stato di difficoltà finanziaria viene alimentato da bonifici disposti da un'unica controparte a titolo di pagamenti commerciali. Tali somme sono sistematicamente utilizzate per emettere assegni circolari a beneficio della stessa società, poi riversati sul medesimo conto solo in presenza della necessità di effettuare pagamenti. Tra questi, si rilevano addebiti a favore di due società controllate di nuova costituzione che poi dispongono bonifici verso l'estero. L'operatività appare finalizzata a distrarre fondi dal patrimonio della società in crisi, ostacolando così la soddisfazione dei creditori nella fase immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento.

Soggetti

Persone giuridiche:

- Alfa, società in stato di difficoltà finanziaria, socia al 90% delle società Gamma e Delta;
- Beta, subappaltatrice della società Alfa e sua controparte in alcune operazioni di bonifico;
- Gamma e Delta, società di nuova costituzione controllate dalla società Alfa.

Il caso

Il caso si riferisce al conto di Alfa, società posta in stato di scioglimento e liquidazione. Già dalla fase immediatamente precedente alla liquidazione, il rapporto risultava caratterizzato - in accredito - da bonifici disposti da pubbliche amministrazioni e riferiti, nella causale, al pagamento di lavori svolti. La provvista così accreditata veniva utilizzata, non appena disponibile, per l'emissione di assegni circolari a beneficio della stessa società Alfa. I titoli emessi erano trattenuti dagli amministratori e riversati sul conto solo in concomitanza delle operazioni di addebito di volta in volta necessarie. Parte dei fondi era utilizzata per disporre bonifici a favore di Beta, attiva nello stesso settore, mentre la parte restante era utilizzata, con le medesime modalità, per costituire e successivamente finanziare due nuove società, Gamma e Delta, partecipate al 90% dalla stessa Alfa.


Dagli approfondimenti svolti si è appreso che Alfa si era effettivamente aggiudicata un appalto pubblico per la realizzazione di un importante complesso edilizio che si trovava già ad uno stadio avanzato. I bonifici disposti da pubbliche amministrazioni costituivano quindi, verosimilmente, il corrispettivo percepito dalla società Alfa per i lavori eseguiti. Quanto, invece, ai pagamenti disposti a favore di Beta, essi erano finalizzati a remunerare la parte dei lavori ceduti in subappalto a tale società, com'era desumibile dalle verifiche eseguite sulla stessa Beta che annoverava, tra i progetti in corso di realizzazione, il citato complesso edilizio.

Dalle analisi finanziarie sui movimenti in uscita dal conto di Alfa a favore delle controllate Gamma e Delta è emerso che i conti di queste ultime società erano stati addebitati tramite diversi prelevamenti di contante di importo singolarmente modesto e alcuni bonifici disposti per il pagamento di fatture a favore di una società estera che risultava attiva in un settore commerciale non contiguo.

Nel contempo, i numerosi protesti risultati a carico di Alfa e lo stato di crescente indebolimento della stessa nei confronti del sistema bancario confermavano una situazione di tensione finanziaria tale da esporre la società a un alto rischio di *default*.

Alla luce di tali informazioni, l'operatività rilevata sul conto della società, in quanto apparentemente preordinata ad ostacolare il soddisfacimento dei potenziali creditori, appariva connotata da elementi che, nel caso di una successiva eventuale dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto assumere rilievo penale, integrando gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

- Società in gravi difficoltà economica e finanziaria che effettuano contestuali operazioni di addebito e di accredito finalizzate a mantenere un saldo minimo sul conto corrente societario;
- Emissione ripetuta di assegni circolari a proprio beneficio, con riversamento degli stessi sul conto solo nell'immediata prossimità di operazioni di utilizzo;
- Costituzione, da parte di società in gravi difficoltà finanziaria, di società controllate attive nel medesimo settore e successivo finanziamento delle stesse;
- Utilizzi delle disponibilità, da parte delle società controllate di nuova costituzione, tramite operazioni scarsamente tracciabili e apparentemente non coerenti con l'attività economica esercitata.